

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1778

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati LEONE RAFFAELE, RAMPA, ISGRÒ, DE CAPUA

Presentata il 28 ottobre 1964

Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 luglio 1961, n. 831, nel titolo III ha previsto le norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti idonei e compresi in terne ed ha previsto, inoltre, concorsi per titoli riservati agli insegnanti di materie artistiche che abbiano conseguito la stabilità o abbiano prestato servizio scolastico per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

Il citato provvedimento ha consentito di ridurre notevolmente il numero rilevante del personale non di ruolo; tuttavia ha determinato una lacuna escludendo dal beneficio la categoria del personale direttivo.

Data la diversità delle situazioni esistenti, per colmare la citata lacuna sono stati già presentati in Parlamento alcuni provvedimenti separati sia per l'istruzione secondaria che per l'istruzione elementare. La presente proposta, pertanto, si limita a trattare il problema nell'ambito della sola istruzione artistica.

Negli Istituti e scuole d'arte, a causa della mancanza di regolari concorsi, da molti anni prestano la loro infaticabile opera di direttori incaricati, governando con ormai provata esperienza e prestigio un gruppo di scuole e istituti, insegnanti di ruolo e non di ruolo, taluni dei quali idonei in precedenti concorsi, ovvero inclusi in terne. Si tratta in tutto di circa trenta professori in ser-

vizio, tutti chiamati ad espletare funzioni direttive per la loro particolare perizia artistica.

Estendendo le provvidenze previste dalla legge n. 831 a questo numero molto ristretto di persone altamente qualificate nel campo artistico e didattico, si garantisce, nello stesso tempo, che gli Istituti rimangano affidati alla direzione di elementi che hanno già dato prova di esperienza, capacità e responsabilità.

L'articolo 1 stabilisce il diritto all'assunzione in ruolo dei professori che abbiano conseguito la inclusione in terna o l'idoneità in precedenti concorsi. Si tratta, quindi, di ammettere al beneficio della norma coloro che, per particolari circostanze, non hanno avuto la possibilità di essere assunti nel ruolo, pur avendo dimostrato la piena idoneità in un concorso nazionale e che attualmente prestano servizio in qualità di direttori incaricati.

L'articolo 2, analogamente ai criteri stabiliti con la legge n. 831, fissa le modalità per determinare disponibili tutti i posti vacanti al 1° ottobre 1964, ai fini che si propone la presente proposta di legge. La legge n. 831, in considerazione della particolare configurazione degli istituti artistici, ha previsto un tipo di concorso riservato al personale insegnante stabile e in servizio da oltre cinque anni.

Analogamente l'articolo 3 della presente proposta di legge prevede la possibilità di assunzione in ruolo a posti di direttori di coloro che abbiano dato prova di idoneità nell'assolvimento della funzione direttiva e che abbiano un accertato periodo di esperienza didattica, i quali, comunque, dovranno essere sottoposti al vaglio di un concorso

per titoli, seguito dal biennale periodo di prova ed ispezione ministeriale.

La presente proposta di legge non prevede norme relative agli oneri connessi, poiché trattasi di assunzioni in posti già previsti in organico e per i quali si ritiene sufficiente il normale stanziamento nel bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori inclusi in terne o riconosciuti idonei in precedenti concorsi a posti di direttore negli istituti e scuole d'arte e in servizio in qualità di direttori incaricati nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64, verranno assunti a domanda nel ruolo dei direttori degli Istituti stessi.

L'ordine di collocazione in graduatoria è determinato dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terne o l'idoneità.

ART. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione determina con proprio decreto tutti i posti disponibili alla data del 1° ottobre 1964, da conferirsi ai sensi della presente legge.

ART. 3.

I posti determinati ai sensi del precedente articolo 2 e non assegnati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge verranno conferiti mediante concorsi riservati per titoli.

A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con la qualifica di direttori incaricati e che abbiano maturato almeno sette anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a « distinto ».

Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque.